Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 ottobre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **46.500** - Semestrale L. **24.500** - Trimestrale L. **12.700** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **30.000** - Semestrale L. **16.000** - Trimestrale L. **8.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1079.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla seconda alla prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Viste le deliberazioni dei consigli della prima e seconda facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Napoli, adottate rispettivamente il 26 febbraio 1976, 17 gennaio 1976, 30 gennaio 1976 e 9 aprile 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di anestesiologia e rianimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Napoli hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che i due insegnamenti sono affini;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica n. 135 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Antonio Lamonica e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di anestesiologia e rianimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito alla cattedra di anestesiologia e rianimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.

Il dott. Antonio Lamonica, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di anestesiologia e ria-

nimazione della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1080.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 313, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica superiore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Viste le deliberazioni delle facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e del senato accademico dell'Università di Pavia, rispettivamente adottate il 3 giugno 1976, 22 giugno 1976 e 18 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisica superiore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 313;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Pavia hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di fisica superiore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di fisica superiore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 313 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Sergio Rovera e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisica superiore della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 313, è attribuito alla cattedra di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.

Il dott. Sergio Rovera, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso, alla cattedra di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977
Registro n. 106 *Istruzione, foglio n.* 360

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1977, n. **710.**

Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Considerata la necessità di provvedere ad una concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, al fine di evitare la frequente convocazione del corpo elettorale e, nel contempo, un aggravio della spesa pubblica;

Ritenuto che, per la determinazione dei criteri in base ai quali devono essere indette le elezioni di cui sopra, occorre fare ricorso a nuove disposizioni di legge;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more della predisposizione della nuova disciplina e nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, di disporre il rinvio delle elezioni per i consigli provinciali e comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, nonché di quelle per il rinnovo delle amministrazioni degli enti locali in atto retti a gestione commissariale, a seguito di scioglimento o decadenza dei rispettivi consigli ovvero per altre cause;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, e di quelli che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, sono rinviate ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978.

Fino alla data nella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali, non possono comunque aver luogo elezioni di consigli circoscrizionali.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1977
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **711.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Stefano e di S. Venanzo, in Sassoferrato.

N. 711. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Assisi e Nocera Gualdo 1° marzo 1976, relativo alla unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Stefano, in frazione Morello del comune di Sassoferrato (Ancona), e di S. Venanzo, in frazione Venatura dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **712.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata, in Vigevano.

N. 712. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Immacolata, in Vigevano (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977, n. **713.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia «Madonna della fraternità», in Verona.

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 25 dicembre 1973, integrato con due dichiarazioni datate 14 e 18 febbraio 1975 e con successivo decreto 25 maggio 1977, relativo alla erezione della parrocchia «Madonna della fraternità», in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1962, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1962, con il quale il dott. Renzo Giubergia è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1976, con il quale il dott. Renzo Giubergia è stato nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione del 29 ottobre 1976, con la quale il dott. Renzo Giubergia ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino con decorrenza dal 2 novembre 1976;

Visti i pareri favorevoli espressi per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate dall'ispettore del tesoro presso la borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 2 novembre 1976 sono accettate le dimissioni del dott. Renzo Giubergia dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1977
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 95

(10249)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Composizione del comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nel settore della produzione chimica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1976, registro n. 10 Lavoro, foglio n. 87, con il quale è stato istituito un comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione infortuni e igiene del lavoro nel settore della produzione chimica;

Viste le designazioni pervenute ai fini della costituzione del comitato di cui all'art. 2 del decreto medesimo;

Considerato che, in attesa della designazione dei tre esperti da parte delle regioni interessate, il comitato deve iniziare la propria attività con ogni urgenza in relazione alla improcrastinabile esigenza di predisporre norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e, quindi, dirette alla tutela di interessi pubblici primari;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale per la predisposizione della normativa regolante la prevenzione infortuni e igiene del lavoro nel settore della produzione chimica è costituito come segue:

Smurra sen. Francesco, Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

Ricciardi Tenore dott. Nicola, capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro;

Figliolia ing. Ilde, capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Milano;

Aristodemo dott. Francesco, capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Roma;

Grita dott. Bruno, capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Napoli;

Billi ing. Sergio, capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Torino;

Beccaria dott. Antonio, capo dell'ispettorato regionale del lavoro di Palermo;

Colombini prof. Marino, esperto, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Tiezzi dott. ing. Italiano, esperto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mariani prof. Eugenio, esperto, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Morelli dott. Roberto, esperto dell'Ente nazionale prevenzione infortuni;

Pavan on. Agostino, esperto dell'Associazione nazionale controllo combustione;

Lucioni dott. Carlo, esperto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sampaolo prof. Angelo, esperto, in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Il dott. Nicola Fiore ed il dott. Antonio Pappalardo, funzionari di questo Ministero, sono nominati, in qualità di esperti, segretari del comitato.

Art. 3.

Il comitato verrà integrato con successivo provvedimento di nomina dei tre esperti delle regioni interessate non appena perverranno le relative designazioni; con lo stesso provvedimento sarà determinato l'onere di spesa di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 12 ottobre 1976, indicato in premessa.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(10396)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Loran-Mec, con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Loran-Mec S.p.a., con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Loran-Mec, con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(10480)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.
Sostituzione di un componente la commissione dell'albo nazionale dei concessionari del servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che prevede la costituzione della commissione per l'esame delle domande di iscrizione all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la revisione periodica dei requisiti richiesti e per la cancellazione degli iscritti all'albo medesimo;

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1973, n. 3/47, recante norme per la formazione e tenuta dell'albo suddetto;

Visto il proprio decreto del 14 ottobre 1976, n. 3/7670-76, registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre successivo, registro n. 57 Finanze, foglio n. 265, concernente la composizione della commissione anzidetta;

Considerato che il rappresentante dei comuni, signor Renzo Pigni, si è dimesso dalla carica e che l'Associazione nazionale comuni italiani, con nota dell'8 giugno 1977, n. 1218, in sostituzione dello stesso, ha designato il sig. Walter Armanini, assessore del comune di Milano;

Decreta:

Il sig. Walter Armanini, assessore del comune di Milano, è nominato componente della commissione di cui in narrativa, in sostituzione del sig. Renzo Pigni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1977
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 196

(10392)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1977.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio salernitana, in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970 e modificato con decreti ministeriali del 12 ottobre 1972, del 10 maggio 1973, del 18 febbraio 1975 e del 15 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 luglio 1977;

Sulla proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 10, punto 8), dello statuto della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, in conformità al seguente testo:

« Sulle operazioni di cui all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(10336)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1977.
Autorizzazione alla sezione di Desenzano del Garda della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 8 settembre 1975, con il quale la sezione di Desenzano del Garda della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 28 aprile 1977, con la quale la sezione predetta ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Desenzano del Garda della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Desenzano del Garda della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
RUFFINI

(10267)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dello Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206, concernente le nomine già conferite su designazione del soppresso partito fascista;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1977 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Vista la nota n. 124970 del 23 luglio 1977, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel collegio predetto, il dott. Armando Ninfa, dirigente superiore, in sostituzione del dott. Antonino Cavallaro, ispettore generale capo, in considerazione degli impegni di ufficio che non consentono al citato funzionario di continuare ad assolvere le sue funzioni di sindaco;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Armando Ninfa, dirigente superiore, è nominato membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Antonino Cavallaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(10381)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 ottobre 1972 concernente modalità per l'iscrizione all'Università della Calabria.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale in Calabria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale veniva approvato lo Statuto della suddetta Università degli studi della Calabria;

Veduto il decreto ministeriale 23 giugno 1972, con il quale veniva disposto a partire dall'anno accademico 1972-73 l'inizio dei corsi;

Veduto il decreto ministeriale 29 luglio 1972, con il quale veniva determinato il numero degli studenti che possono essere ammessi ai corsi di laurea che avranno inizio con l'anno accademico 1972-73;

Veduto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972, con il quale venivano stabiliti i criteri per l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea della sunnominata Università della Calabria, ai sensi dell'art. 13 della predetta legge n. 442;

Veduta la delibera del 31 maggio 1977 del senato accademico dell'Università della Calabria;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 3, punto *e*), l'art. 4, primo comma, punto *h*) e l'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 16 ottobre 1972;

Decreta:

Il decreto ministeriale 16 ottobre 1972 è così modificato:

Art. 3 - il comma contrassegnato con la lettera *e*) è abrogato e sostituito dal seguente:

« da due rappresentanti degli studenti nella commissione per la valutazione delle domande di iscrizione che vengono eletti dalle rappresentanze studentesche nei consigli di facoltà e nei consigli di amministrazione dell'Università e dell'opera universitaria ».

Art. 4 - il punto *b*) del primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« *b*) per gli studenti provenienti da altre Università le iscrizioni agli anni successivi ai primi sono concesse nel caso che gli interessati abbiano superato tutti gli esami previsti per gli anni accademici già frequentati. Non sono ammessi trasferimenti di studenti già in posizione di fuori corso nella sede di provenienza ».

Nello stesso art. 4 il secondo comma è modificato nel senso che le parole « Il rettore dell'Università, su conforme parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « Il rettore dell'Università su conforme parere del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il rettore dell'Università della Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 settembre 1977

Il Ministro: MALFATTI

(10357)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 362 del 6 settembre 1977 relativa alla esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri.

(10485)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Alla ventiseiesima e ventisettesima riga del dispositivo del decreto ministeriale 28 luglio 1977, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 23 agosto 1977, alla pagina 6182, dove è scritto: « anno 1974 *e precedenti* 1,4681 », « anno 1975 *e precedenti* 1,1952 », leggasi: « anno 1974 . . . . . 1,4681 », « anno 1975 . . . . . 1,1952 ».

(10614)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 30 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,30	882,30	882,05	882,30	882,30	882,25	882,20	882,30	882,30	882,30
Dollaro canadese	821,80	821,80	822 —	821,80	821,85	821,75	821,65	821,80	821,80	821,80
Franco svizzero	377 —	377 —	377,50	377 —	377,50	376,99	377,22	377 —	377 —	377 —
Corona danese	143,46	143,46	143,40	143,46	143,40	143,45	143,57	143,46	143,46	143,45
Corona norvegese	160,40	160,40	160,50	160,40	160,50	160,35	160,44	160,40	160,40	160,40
Corona svedese	182,88	182,88	182,80	182,88	182,85	182,35	182,84	182,88	182,88	182,90
Fiorino olandese	359,07	359,07	358,75	359,07	359,30	359,05	359,15	359,07	359,07	359,05
Franco belga	24,691	24,691	24,69	24,691	24,70	24,65	24,694	24,691	24,691	24,70
Franco francese	179,94	179,94	180,10	179,94	180 —	179,90	179,90	179,94	179,94	179,95
Lira sterlina	1541,65	1541,65	1541,25	1541,65	1541,30	1541,60	1541,64	1541,65	1541,65	1541,65
Marco germanico	382,18	382,18	382,50	382,18	382,50	382,15	382,24	382,18	382,18	382,20
Scellino austriaco	53,377	53,377	53,45	53,377	53,45	53,35	53,37	53,377	53,377	53,35
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,65	21,80	21,75	21,75	21,64	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,42	10,42	10,42	10,42	10,45	10,40	10,4150	10,42	10,42	10,42
Yen giapponese	3,35	3,35	3,3550	3,35	3,352	3,33	3,3520	3,35	3,35	3,35

Media dei titoli del 30 settembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,225
Redimibile 3,50 % 1934	98,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,475
» 5 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,725
» 5 % (Città di Trieste)	94,925
» 5 % (Beni esteri)	94,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,525
» 5,50 % » » 1968-83	76,850
» 5,50 % » » 1969-84	73,650
» 6 % » » 1970-85	74,675
» 6 % » » 1971-86	74,350
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,450
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,700
» poliennali 7 % 1978	97,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,600
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,100
» » 9 % 1980	91,125
» » 10 % 1981	90,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,25
Dollaro canadese	821,725
Franco svizzero	377,11
Corona danese	143,515
Corona norvegese	160,42
Corona svedese	182,86
Fiorino olandese	359,11
Franco belga	24,692
Franco francese	179,92
Lira sterlina	1541,645
Marco germanico	382,210
Scellino austriaco	53,373
Escudo portoghese	21,72
Peseta spagnola	10,417
Yen giapponese	3,351

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1977 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1977			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			111.917		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	25.765.130			
	residui	634.082			
	Totale		26.399.212		
Accensione di prestiti	competenza	5.194.087			
	residui	176			
	Totale		5.194.263		
Spese correnti	competenza			21.613.241	
	residui			3.938.155	
	Totale				25.551.396
Spese in conto capitale	competenza			3.329.465	
	residui			2.159.074	
	Totale				5.488.539
Rimborso di prestiti	competenza			965.346	
	residui			205.697	
	Totale				1.171.043
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		59.034.416		54.089.217	
Conti correnti		77.608.365		80.086.417	
Incassi da regolare		61.014.968		60.444.811	
Altre gestioni		30.715.164		29.671.694	
	Totale		228.372.913		224.292.139
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		435.302		507.323	
Pagamenti da regolare		5.614.599		5.935.665	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		6.011.224		7.603.638	
Altri crediti		52.216.178		53.748.906	
	Totale		64.277.303		67.795.532
	Totale complessivo		324.355.608		324.298.649
Fondo di cassa al 31 agosto 1977			—		56.959
	Totale a pareggio		324.355.608		324.355.608

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		56.959	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	72.184		
Pagamenti da regolare	4.869.364		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	7.012.892		
Altri crediti	13.596.685		
Totale crediti		25.551.125	
In complesso			25.608.084
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	43.934.522		
Conti correnti	9.867.528		
Incassi da regolare	1.350.666		
Altre gestioni	3.384.602		
Totale debiti			58.537.318
Situazione del Tesoro (passività)			32.929.234

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1977: lire 396.386 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(10595)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 agosto 1977

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		6 981 630.513.586
Cassa	»		235.719.045.357
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	24 042 043 301	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	
			24 042.043.301
Anticipazioni			
— in conto corrente	L.	404 146 602 761	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	210 624 177 500	
— a scadenza fissa	»	—	
			614 770.780.261
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.681.985.940
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	2 846 885 320 389	
— conti speciali	»	9 051 008 450 878	
			11 897.893.771.267
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1 292.029.614.475
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		6 746.084.354.720
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		87.326.076.387
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		23 252.660.336.773
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		705.048.935.508
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	725 575 353 259	
— altre attività	»	287 823 638 545	
			1 013.398.991.804
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2 763.760.965.458
Spese dell'esercizio	»		1.120.906.976.676
			56.739.954.391.614
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.676.673.617.995
Depositi:			
— a garanzia	L.	3 616 237 558 418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	24 536 861 068 151	
			28.153.098.626.569
Depositari di titoli e valori	L.		331.192.589
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.152.126.708
TOTALE	L.		86.572.209.955.475

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		14.557.025 593 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		77.827.311 918
Depositi in conto corrente liberi	»		456.907.013 638
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000 020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		1.040.855 418.099
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	19.570.774.281.738	
— altri	»	7.086.740	
			19.570.781 368 478
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	5.748.631.000.007	
— altri	»	3.855.052.293	
			5.752.486 052 300
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	2.920.535.751.325	
— altri	»	95.861.508.811	
			3.016.397 260 136
U I C - conto corrente ordinario	L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		127.164.291 942
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		27.754.522 589
Fondi diversi accantonati	»		6.902.721 979 441
Partite varie passive	»		3.909.542 170 555
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	71.734.823.777	
Fondo di riserva straordinario	»	72.985.981.443	
			145.020 305 220
Rendite dell'esercizio	L.		1.154.469 584 298
			56.739.954.391 614
Impegni	L.		1.676.673.617 995
Depositanti	»		28.153.098.626 569
Titoli e valori presso terzi	»		331.192 589
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.152.126 708
TOTALE	L.		86.572.209.955.475

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

(10596)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esami, a quarantaquattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista le legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assuzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti ed assimilati;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero di cui alla tabella II/2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono vacanze per indire un concorso a quarantaquattro posti di ragioniere in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantaquattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Abruzzo	posti 2
Basilicata	» 1
Calabria	» 1
Campania	» 2
Emilia-Romagna	» 4
Friuli-Venezia Giulia	» 2
Lazio	» 2
Liguria	» 2
Lombardia	» 4
Marche	» 2
Molise	» 1
Piemonte	» 4
Puglia	» 2
Sardegna	» 2
Sicilia	» 1
Toscana	» 4
Trentino-Alto Adige	» 1
Umbria	» 2
Veneto	» 5
Totale posti	» 44

E' consentita la scelta di un solo contingente regionale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale o di analista contabile o di operatore commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a 39 anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di età di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Lucerna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e successive modificazioni;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 4 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica compreso.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il contingente regionale di posti per il quale intendono concorrere: è consentita l'indicazione di un solo contingente regionale.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano tale indicazione.

Qualora nella domanda vengano indicati più contingenti regionali la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per il contingente regionale indicato per primo.

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) contabilità generale dello Stato e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

La durata di ciascuna delle prove scritte è di 8 ore.

Colloquio:

1) materie delle prove scritte;

2) nozioni di diritto privato;

3) nozioni di scienza delle finanze;

4) nozioni sulle leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni culturali e ambientali;

5) ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 6.

Diario delle prove scritte - Sede d'esame

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 (quartiere Trastevere), alle ore 8 dei giorni 19 e 20 dicembre 1977.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Qualora il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili presso il predetto palazzo degli esami nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1977 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte, fermo restando quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame, nel medesimo giorno.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma - Divisione VIII, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale e copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il genitore esercente la patria potestà prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani dei caduti per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-D.M.-1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e numero 202860-Od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dall'autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni cultuarli e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nel colloquio di cui all'art. 5 del presente bando.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrere il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 32° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza ai termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi sociali) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

I vincitori del concorso sono nominati ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i ragionieri vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1977
Registro n. 13 *Beni culturali, foglio n.* 280

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . provincia . . . . . il . . . . . ., residente in . . . . provincia . . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quarantaquattro posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1977.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contigente della Regione . . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure); non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali; (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso . ,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . .,

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della Regione prescelta.

Data, .

Firma . . . (3)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(indicare anche il numero del codice di avviamento postale)

Autenticazione della firma . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10535)

MINISTERO DEL TESORO

Schema di domanda per la partecipazione al concorso a quaranta posti, elevati a quarantanove, di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il decreto ministeriale 16 settembre 1977, concernente la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ed aumento, da quaranta a quarantanove, del numero dei posti del concorso, per esami, a posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 1° ottobre 1977, deve intendersi integrato con lo schema di domanda che segue.

Resta fermo il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del sopracitato decreto ministeriale.

Allegato 2

Schema di domanda
in bollo da L. 1.500

Al Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti, elevati a quarantanove, di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi *centrali della Ragioneria generale dello Stato.*

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . di . . . .(5);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .;

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . .;

Eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) I candidati per i quali è richiesto anche il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali *servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.*

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(10622)

OSPEDALE CIVILE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del *quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

(10547)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Mottola (Taranto).

(10545)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Popoli (Pescara).

(10543)

OSPEDALE DI CARIATI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cariati (Cosenza).

(10546)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(10548)

OSPEDALE ONCOLOGICO « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di anestesia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cagliari.

(10544)

OSPEDALE « CALAI » DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia).

(10542)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772710)